

kanonika 22

IL DIRITTO CANONICO ORIENTALE

A CINQUANT'ANNI

DAL CONCILIO VATICANO II

ATTI DEL SIMPOSIO DI ROMA, 23-25 APRILE 2014

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

PONTIFICIA UNIVERSITÀ SAN TOMMASO D'AQUINO "ANGELICUM"

A CURA DI – EDITED BY

G. RUYSEN, S.J.

KANONIKA 22 / 2016



Edizioni Orientalia Christiana



VALORE ITALIANO™

LA CORRELAZIONE TRA CIC'83 E CCEO'90 ALLA LUCE DELLA
«NOTA EXPLICATIVA» DEL 2011

PABLO GEFAELL

Come è risaputo, l'8 dicembre 2011 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha pubblicato una Nota esplicativa sul can. 1 del CCEO¹. L'affermazione centrale della Nota è la seguente:

Si deve ritenere che la Chiesa latina è implicitamente inclusa per analogia ogni volta che il CCEO adopera espressamente il termine “Chiesa *sui iuris*” nel contesto dei rapporti interecclesiali.

Come ha scritto Abbass, «la Nota esplicativa del Pontificio Consiglio costituisce una decisione significativa che sicuramente influirà sull'interpretazione canonica per gli anni a venire»².

Per capire la portata della Nota, è necessario sapere che il can. 1 del CCEO afferma:

I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente.

La Nota spiega che in dottrina non vi era completa unanimità riguardo la rilevanza del termine *expresse* usato nel testo di questo canone: «alcuni autori hanno affermato che la Chiesa latina è inclusa solo quando risulta “esplicitamente” nominata dalle norme del CCEO. La maggioranza degli autori, invece, ritiene che la menzione espressa della Chiesa latina nei canoni può avvenire sia in modo “esplicito” che in modo “implicito”, quando ciò emerge chiaramente dal contesto in cui è posta la norma»³.

Ebbene, a questo riguardo devo far notare che nel mio primo articolo sull'interrelazione tra il CCEO e il CIC⁴ nemmeno mi ponevo il problema

¹ PCTL, “Nota explicativa quoad can. 1 CCEO”, in *Communicationes* 43 (2011), pp. 315-316.

² «...the Pontifical Council's Explanatory Note constitutes a significant decision that will certainly affect canonical interpretation for years to come.» J. ABBASS, “The Explanatory Note Regarding CCEO can. 1: a Commentary”, in *Studia canonica* 46 (2012), pp. 293-318 [qui, p. 294].

³ PCTL, *Nota explicativa...*, p. 316.

⁴ P. GEFAELL, “Rapporti tra i due ‘Codici’ dell'unico ‘Corpus iuris canonici’”, in J.I. ARRIETA – G.P. MILANO (eds.), *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto canonico. Atti del Convegno Internazionale*

della distinzione *expliciter-implicititer* dentro dell'avverbio *expresse*. Tuttavia, parecchi autori⁵ hanno affermato tale distinzione, perché – come spiega la Nota del PCTL – «il termine *expresse* si opporrebbe soltanto a *tacite* mentre una menzione espressa potrebbe essere fatta sia in modo esplicito sia in modo implicito»⁶.

Infatti, Jobe Abbass afferma che la distinzione esplicita-implicita è «a **classical** rule of interpretation»⁷, «the **usual** interpretation given to *expresse*»⁸ ed è vero che i commentatori del can. 6, n. 6° del Codice latino del 1917 spiegavano tale distinzione⁹. Anzi, specificamente riguardo gli orientali, già il 4 giugno 1631 una Commissione di teologi aveva stabilito il criterio secondo cui gli orientali cattolici erano vincolati alle nuove costituzioni pontificie soltanto se si trattava di dogma di fede, o se in esse loro erano menzionati *esplicitamente*, o infine se si disponeva *implicitamente* su di loro; e tale criterio fu approvato dai Romani Pontefici Benedetto XIV e Leone XIII e ammesso nella prassi della Congregazione *de Propaganda Fide*¹⁰. Tuttavia, il Herman riconosceva che a partire da quel criterio non

di Studi, «La Scienza Canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi, prospettive in D'Avack, Lombardia, Gismondi e Corecco», Roma 13-16 novembre 1996, Pontificia Università della Santa Croce, Università di Roma Tor Vergata, Libreria Editrice Vaticana 1999, pp. 654-669. Pubblicato anche in spagnolo e in francese: P. GEFAELL, «Relaciones entre los dos códigos del único 'Corpus iuris canonici'», in *Ius Canonicum* 39 (1999), pp. 605-626; P. GEFAELL, «Relations entre les deux 'codes' de l'unique 'corpus iuris canonici'», in *L'Année Canonique* 41 (1999), pp. 165-180.

⁵ Cfr. G. NEDUNGATT, *The Spirit of the Eastern Code*, Rome - Bangalore 1993, p. 102; J. ABBASS, «CCEO and CIC in Comparison», in G. NEDUNGATT (ed.), *A Guide to the Eastern Code*, (Kanonika 10), PIO, Roma 2002, p. 882; I. ŽUŽEK, «Presentazione del 'Codex Canonum Ecclesiarum orientalium'» in *Monitor ecclesiasticus* 95 (1990) p. 604-606; R. METZ, «Preliminary Canons (cc. 1-6)», in NEDUNGATT, *A Guide...*, o.c., p. 72; A. KAPTJUN, «L'inscription à l'Eglise de droit propre», in *L'Année Canonique* 40 (1998), p. 62; L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini - Problematiche e norme canoniche*, (Kanonika 11), PIO, Roma 2003, pp. 37 e 73; IDEM, *L'ambito d'applicazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali. Commento sistematico al can. 1 del CCEO*, in «Angelicum» 82 (2005), pp. 451-478. Tra i canonisti latini moderni, fanno riferimento a questa distinzione, per esempio: L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico: Commento giuridico-pastorale*, Ed. Dehoniane, vol. I, Napoli 1996, p. 38, nota 4; ed E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico: diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma 2013, p. 293 (sull'indicazione espressa del carattere irritante o inabilitante di una legge) e p. 429 (sull'approvazione espressa della consuetudine).

⁶ PCTL, *Nota esplicativa*, o.c., p. 315.

⁷ J. ABBASS, *The Explanatory Note...*, p. 294.

⁸ J. ABBASS, «CCEO can. 1 and absolving Eastern Catholics in the Latin Church», in *Studia Canonica* 46 (2012), pp. 75-96 [qui, p. 76].

⁹ Per esempio, il Michiels affermava: «Expressum ergo, cui directe opponitur *impressum*, seu (...) *praesumptum*, reipsa idem est ac manifestatum. (...) voluntas legislatoris in verbis duplici modo contineri potest, seu quod idem est, per verba legis exprimi aut manifestari, scilicet *explicite* vel *implicitite*. *Explicite* aliquid in lege continetur seu manifestatur quand, ut ipsa vocis etymologia indicat, in lege est *ex-plicatum*, i.e. *ex plico* interiori verborum erutum, in actu, distincte et nominatim apparens; *implicitite* e contra, quando est in plico verborum additum seu occultatum, ita ut in actu manifestum seu apparens non fiat, nisi plicus ille aperiatur seu *ex-plicetur*» G. MICHIELS, *Normae Generales Juris Canonici*, 2ª ed., Vol. I, Desclée et Socii, Parisiis - Tornaci - Romae 1949, p. 133; cfr. anche pp. 336-337.

¹⁰ Cfr. G. MICHIELS, *Normae Generales*, pp. 43-45. Ecco il testo: «Subditi quattuor Patriarcharum

risultava ovvio sapere in quali casi si disponeva implicitamente sugli orientali¹¹, ed anche Wernz e Vidal trovavano analoghe difficoltà riguardo il can. 6, n. 6° del CIC 1917¹².

Comunque sia, la possibilità dell'indicazione espressa in modo implicito è accettabile, poiché, dal punto di vista logico, si può affermare che dentro del senso generico di una parola usata nell'indicazione espressa possa essere inclusa implicitamente qualche cosa di più concreto, come insegna la *Regula Juris*: «*In toto partem non est dubium contineri*»¹³. Così, nel nostro caso, la Chiesa latina rientrerebbe implicitamente come *pars* del *totum* indicato dal termine «Chiesa *sui iuris*»¹⁴.

Nei miei articoli precedenti all'anno 2012 ritenevo inadeguato ammettere l'indicazione *espressa ma implicita*. Per esempio, così scrivevo nel 2005:

Se [...] si vogliono applicare alla Chiesa latina i canoni dove si parla di Chiesa *sui iuris*, argomentando che sarebbe una indicazione “espressa ma implicita”, tale argomento mi pare carente di certezza giuridica, che è proprio lo scopo per cui si richiede l'indicazione espressa di qualcosa¹⁵.

Comunque già allora riconoscevo che:

Capisco che, con l'attuale redazione del CCEO, se ci limitassimo ad accettare solo i casi in cui si indica esplicitamente la Chiesa latina ci troveremmo davanti a molti punti normativi in cui sarebbe logico coinvolgerla anche se non lo si dice esplicitamente¹⁶.

Orientis non ligantur novis pontificiis constitutionibus, nisi in *tribus casibus*: primo in materia dogmatum fidei; secundo, si Papa explicite in suis constitutionibus faciat mentionem et disponat de praedictis; tertio, si implicite in iisdem constitutionibus de eis disponat, ut in casibus appellationum ad futurum Concilium». MICHIELS, *Normae Generales...*, o.c., p. 44; cfr. anche F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. 1, Romae 1938, p. 112, n. 81. Michiels cita questo testo come riferito da BENEDETTO XIV, nella *Const. Allatae sunt*, del 26 giugno 1755, n. 44 (*Collect. S.C. de Prop. Fide*, I, n. 395, p. 252).

¹¹ E. HERMAN, “De ‘ritu’ in iure canonico”, in *Orientalia Christiana* XXXII, n. 89 (1933), pp. 96-158 [qui, p. 131].

¹² «*Expressa provocatio ad ius praecedens ipsa canonum textu sistitur et difficultate caret; at non adeo facile est per principium generale definire quando canones Codicis implicite continent legem praecedentem in codice non relatum*» WERNZ – VIDAL, *Ius Canonicum*, o.c., pp. 138-139.

¹³ BONIFACIUS VIII, “Liber sextus Decretalium Domini Bonifacii Papae VIII, Lib. V., “De Regulis Juris”, Regula LXXX, in A.E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, Pars Secunda Decretalium Collectiones, Akademische Druck – U. Verlagsanstalt, Graz 1955, col. 1124.

¹⁴ Quindi, la vera novità della *Nota explicativa* che stiamo commentando risiederebbe nel riconoscere ufficialmente l'equiparazione della Chiesa latina a una Chiesa *sui iuris* per analogia, come vedremo più avanti.

¹⁵ P. GEFAELL, “L'impegno della Congregazione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora”, in *Folia canonica* 9 (2006), pp. 117-137 [qui, p. 129]. Si tratta di una relazione presentata nel convegno tenuto all'Istituto di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, i giorni 23-25 aprile 2005, i cui atti furono pubblicati in L. OKULIK (ed.), *Nuove terre e nuove Chiese: Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Marcianum Press, Venezia 2008, 125-146.

¹⁶ P. GEFAELL, *L'impegno della Congregazione...*, p. 126.

Uno di questi casi, per esempio, è il can. 916 §4 del CCEO. Infatti, già allora mi sembrava strano che la Chiesa latina fosse stata nominata esplicitamente nel §5 dello stesso canone, mentre nel §4 non era indicata esplicitamente, senza alcun perché. Altro caso simile è il can. 701 del CCEO, in cui è evidente che la maggioranza dei casi di concelebrazioni tra sacerdoti e vescovi di diverso rito coinvolge la Chiesa latina, anche se non nominata esplicitamente.

Per questo affermavo che nella Commissione vi sono state due tendenze: una che riteneva necessario indicare esplicitamente ogni caso in cui la Chiesa latina era coinvolta, e per tale ragione in molti luoghi si era inserita la clausola «etiam Ecclesia latina». L'altra tendenza invece riteneva sufficiente l'indicazione implicita, come si può evincere chiaramente da queste parole della relazione sullo schema "De Baptismo" del marzo 1975:

Ma le parole "diversi ritus" hanno richiamato l'attenzione del gruppo. Includono esse anche il rito latino? Il vecchio testo-base riteneva necessario aggiungere "latini quoque" e "latino non excepto". Il nostro gruppo, imbevuto dalle idee di uguaglianza tra i riti, e volendo evitare ogni discriminazione, dichiara in nota allegata al testo del nuovo can. 4 che queste parole includono il rito latino stesso e ci dispensano dal dovere aggiungere ogni volta "latini quoque"¹⁷.

Si vede, dunque, che almeno il *Coetus de sacramentis* (il cui relatore era il corepiscopo Moussa Daoud) si dichiarava favorevole all'indicazione implicita. Invece, altri gruppi ritenevano necessario indicare esplicitamente ogniqualvolta il coinvolgimento della Chiesa latina. Infatti, altrimenti non si capisce perché essi hanno incluso esplicitamente la Chiesa latina in 9 canoni (cc. 37, 41, 207, 322, 432, 696 §§1-2, 830 §1, 916 §5 e 1465). Se ci fosse stata unanimità nell'accettare l'indicazione implicita non ci sarebbe stata ragione per dover nominarla esplicitamente in nessun canone.

Tuttavia 9 canoni sono davvero pochi in comparazione con il numero di questioni in cui sembra logico coinvolgere la Chiesa latina.

Con la clausola "*expresse*" del can. 1 CCEO si voleva stabilire tassativamente (cioè, escludendo ogni altro) i casi in cui la Chiesa latina rimaneva vincolata dalle norme del Codice orientale. Ho già esposto altrove¹⁸ le ragioni di tale affermazione e lo ribadisco ancora oggi, malgrado Jobe Abbass non sia d'accordo. Egli afferma che il senso in cui

¹⁷ «Mais les paroles "diversi ritus" ont retenu l'attention du groupe. Incluent-elles aussi le rite latin? L'ancien texte-base trouvait nécessaire d'ajouter "latini quoque" et "latino non excepto". Notre groupe, imbu des idées d'égalité entre les rites, et voulant éviter toute discrimination, déclare par une note jointe au texte du nouveau can. 4 que ces paroles incluent le rite latin lui-même et nous dispensent de devoir ajouter chaque fois "latini quoque".» PCCICOR - COETUS DE SACRAMENTIS (Chorévêque MOUSSA DAOUD, consultore), "Un nouveau schema de canons 'de baptismo' (Mars 1975)", in *Nuntia* 4 (1977), p. 21, can. 4.

¹⁸ P. GEFAELL, *L'impegno della Congregazione...*, p. 128.

il *Coetus* incaricato della *denua recognitio* dello Schema del 1984 parlava della natura tassativa del primo canone del CCEO, era solo per escludere tassativamente (*peremptorily*) la possibilità che il futuro Codice orientale fosse applicabile anche per gli Ortodossi¹⁹. Non è così. Infatti, il can. 8 dello Schema del 1984 stabiliva:

Ogni volta che nei canoni di questo Codice si prescrive o raccomanda che la Gerarchia, i chierici o gli altri fedeli cristiani di qualsiasi rito facciano o omettano qualcosa, sono compresi anche i Gerarchi, i chierici e i fedeli cristiani di rito latino²⁰.

La relazione sulla revisione di questo canone ci informa che:

A questo canone sei Organi di consultazione hanno fatto delle osservazioni. Quattro di essi hanno proposto emendamenti redazionali. Il quinto ha richiesto di elencare in modo tassativo i canoni che obbligano anche i fedeli della Chiesa latina. Il sesto, infine, ha sottolineato l'incongruenza esistente tra questo canone e il can. 1.

E la risposta del *Coetus* a queste osservazioni fu la seguente:

Il gruppo di studio ha concordato su quanto è stato osservato già in occasione dell'esame del can. 1 in cui si è inserita la clausola "iis exceptis in quibus.... expresse aliud statuitur" ed ha rivelato in proposito che la clausola ha introdotto in questa materia un'assoluta tassatività ed ha reso del tutto superfluo il can. 8. Pertanto si è deciso di ometterlo²¹.

Infatti, il can. 1 dello Schema del 1984 era stato modificato introducendo la clausola dell'indicazione espressa:

Il nuovo testo del canone, così come è stato formulato dal gruppo di studio dopo l'accettazione delle mozioni 2, 4 e 5 suindicate, è il seguente: *Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias Orientales Catholicas respiciunt, iis exceptis, in quibus relationes cum Ecclesia latina quod attinet, expresse aliud statuitur*²².

¹⁹ «From a complete examination of the *iter* of CCEO can. 1, it is clear that the expression *ex natura rei* was omitted as superfluous in the context of excluding peremptorily the possibility that the future Eastern Code intended to apply also to the Orthodox. That is the sense in which the special study group entrusted with the *denua recognitio* of the 1984 Schema spoke of the peremptory nature of the Code's first canon». J. ABBASS, *CCEO can. 1 and absolving...*, p. 83.

²⁰ «Quoties in canonibus huius Codicis praescribitur vel commendatur ut Hierarchae, clerici vel ceteri christifideles cuiusvis ritus aliquid agant vel omittant, Hierarchae, clerici et christifideles latini quoque ritus comprehenduntur». *Nuntia* 22 (1986), p. 22.

²¹ *Nuntia* 22 (1986), p. 22.

²² *Nuntia* 22 (1986), p. 14 (per tutte le proposte sul canone 1, vedi *ibid.*, pp. 12-13).

Penso che non occorrerebbero altre spiegazioni per ribattere la conclusione di Jobe Abbass.

Comunque, anche se la clausola stabilisce la tassatività dei casi in cui la Chiesa latina è vincolata dalle norme del CCEO, ciò non è equivalente a dire che tutti i casi debbano essere indicati “esplicitamente”. Infatti, i casi saranno pure tassativi se essi sono stabiliti espressamente in modo implicito.

A questo riguardo, però, bisogna chiarire quando ciò che è implicito in una norma possa veramente ritenersi detto in modo espresso. Infatti, senza un criterio chiaramente discriminante sarebbe facile confondere il modo implicito con il modo tacito. Un’indicazione implicita può ritenersi stabilita espressamente se nel testo esiste un positivo ed inequivocabile riferimento ad essa.

Quindi, nel nostro caso, si deve partire da qualche espressione positiva nella norma da interpretare che, dal contesto, possa ragionevolmente includere implicitamente la Chiesa latina. Per esempio, ci sarebbe un riferimento “positivo” se nella norma compare il termine «Chiesa sui iuris», ma tale espressione da sola non basta. Infatti, in molti casi tale termine non si riferisce alla Chiesa latina perché, dal testo o dal contesto, si evince chiaramente che sono norme rivolte specificamente alle Chiese orientali²³. Occorre, dunque, un’indicazione positiva e “inequivocabile” tenendo conto del testo e del contesto (cfr. can. 1499 del CCEO). Perciò, la Nota esplicativa del 2011 ha segnalato che la Chiesa latina è inclusa ogniquale volta che si adopera il termine Chiesa *sui iuris* «nel contesto dei rapporti interecclesiali». In questa maniera la volontà del legislatore di includere la Chiesa latina in quelle norme è indubbia, anche se implicita.

Per capire la ragione della difficoltà di Jobe Abbass per accettare la tassatività dei casi in cui la Chiesa latina risulta vincolata alle norme del CCEO, bisogna far notare che egli desidererebbe andare oltre a ciò che ha detto la Nota esplicativa sul CCEO can. 1. Infatti, egli ritiene che le norme del CCEO si devono applicare alla Chiesa latina anche nei casi in cui la natura della cosa (*ex natura rei*) così lo richiede²⁴. Ci sono diversi autori che condividono la stessa opinione²⁵. Per esempio, Abbass ritiene che:

²³ In questo senso Jobe Abbass indica bene le norme che – pur usando il termine “Chiesa *sui iuris*” – non obbligano la Chiesa latina. Cfr. J. ABBASS, *The explanatory Note...*, pp. 296-305.

²⁴ Almeno così ho capito, perché il suo modo di esprimersi non mi risulta molto chiaro: «The omission of the phrase [ex natura rei] certainly could not have intended to exclude the application of the Eastern Code to the Latin Church *ex natura rei* where the canons expressly (*expresse*) established that. [...] canon 1 [...] also meant to concern the Latin Church where that is established expressly, that is explicitly or implicitly *ex natura rei* in interecclesial relations». J. ABBASS, *CCEO can. 1 and absolving...*, p. 83.

²⁵ Per esempio, René Metz scrive: «Some other CCEO canons concern the Latin Church *ex natura rei*, that is, affect the Latin Church because of the nature of the matter treated». R. METZ, “Preliminary Canons (cc. 1-6)”, in NEDUNGATT, *A Guide...*, p. 72.

specialmente nel contesto interecclesiale di un penitente che si confessa a un sacerdote latino, le norme distintive orientali sui peccati riservati sicuramente riguardano il sacerdote latino *ex natura rei*. [...] Il sacerdote latino che assolve un penitente orientale da un peccato riservato lo fa validamente ma illecitamente²⁶.

Tuttavia, mi sembra che basterebbe chiarire quale è il significato del vincolo *ex natura rei*. Ho già scritto altrove che «ritengo che il criterio “*ex natura rei*” potrebbe essere ammesso se capito nel senso di cercare la “*res iusta*” nella situazione concreta; ma nel caso di una normativa meramente umana tale ricerca della giustizia non permette di andare contro il dettame della norma positiva esistente»²⁷. Nell'esempio concreto summenzionato sui peccati riservati, mi sembra che non è questo il modo di risolvere il problema, perché nella disciplina orientale il peccato riservato riguarda il confessore (non il penitente), mentre la pena *latae sententiae* del diritto latino riguarda il penitente (non il confessore). Inoltre, non trovo giustificazione legale per l'affermazione di Abbass secondo cui l'assoluzione sarebbe valida ma illecita.

Penso, inoltre, che Jobe Abbass alle volte identifichi il vincolo *ex natura rei* con i casi di interrelazione indiretta tra i codici; vale a dire: nei negozi giuridici tra parti appartenenti a diverse Chiese occorre trovare una norma valida per tutte le parti coinvolte. A questo riguardo, ritengo interessante quello che scrive Péter Szabó:

Si noti, questa tassatività [stabilita dal CCEO can. 1] non esclude per niente la possibilità di ulteriori rapporti giuridici tra i due ordinamenti su un livello diverso da quello dell'effetto abrogatorio o derogatorio, come sono quelli dell'interpretazione e della “interrelazione indiretta”²⁸.

La Nota esplicativa del 2011 ha voluto far notare che, in questi casi, il termine «Chiesa *sui iuris*» è applicato alla Chiesa latina «per analogia», perché:

le caratteristiche della Chiesa latina, pur non coincidendo totalmente con quelle della Chiesa *sui iuris* delineate nei cann. 27 e 28 §1 del CCEO, risultano tuttavia, a questo riguardo, sostanzialmente somiglianti.

²⁶ «Especially in the interecclesial context of an Eastern penitent confessing before a Latin priest, the distinctive Eastern norms on reserved sins surely regard the Latin priest *ex natura rei*. To be sure, if the Eastern priest who absolves a Latin penitent under censure does so validly, but illicitly, even though *CIC* can. 1 sets up no interrelationship of the Codes, then that should be all the more reason to hold that the Latin priest who absolves the Eastern penitent of a reserved sin also does so validly, but illicitly, since the CCEO can. 1 actually does establish a relationship between the two Codes of the Church's one body of canon law». J. ABBASS, *CCEO can. 1 and absolving...*, p. 95.

²⁷ P. GEFAELL, *L'impegno della Congregazione...*, p. 129.

²⁸ P. SZABÓ, “L'ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese *sui iuris*”, in P. GEFAELL (ed.), *Cristiani orientali e pastori latini*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 210-211, nota 143.

Infatti, il problema per identificare *tout court* la Chiesa latina con il concetto di Chiesa *sui iuris* delineato dal CCEO non risiede soltanto nel fatto che il capo della Chiesa latina coincida con il Primato della Chiesa universale e, perciò, la sua potestà non possa essere limitata dal diritto canonico, come accade invece nelle Chiese patriarcali orientali; e nemmeno per la ragione che il suo speciale vincolo con il Romano Pontefice faccia sì che l'«autonomia» della Chiesa latina risulti meno evidente (per esempio in ciò che riguarda la nomina dei vescovi, la capacità legislativa, ecc.)²⁹. C'è, infatti, un'altra diversità. A differenza delle Chiese *sui iuris* orientali, la Chiesa latina è composta da una molteplicità di “popoli” ciascuno con una propria cultura, storia ed identità sociale. Perciò il “rito latino” non coincide del tutto con il concetto di “rito” stabilito dal can. 28 del CCEO.

Tuttavia, non si può negare che la Chiesa latina sia formata da un raggruppamento di fedeli intorno ad una propria gerarchia (cfr. can. 27 CCEO) e si regge per un diritto proprio legittimamente riconosciuto dalla Suprema autorità (CIC, diritti particolari delle Conferenze episcopali, ecc.). Quindi, è evidente che, in sostanza, la Chiesa latina è una Chiesa tra le altre Chiese che compongono l'unica Chiesa cattolica, e tutte «godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito» (OE 3)³⁰.

²⁹ Ciò era stato già segnalato, per esempio, da Ivan Žužek: «Non è fuori luogo notare qui, per quanto riguarda la Chiesa latina, anch'essa “Ecclesia ritualis sui iuris”, come è ovvio dai canoni 111 e 112 del CIC, che la sua natura è tale da esulare dalle figure giuridiche delineate sopra, anche se tra i titoli del Romano Pontefice vi è quello di “patriarca”. Nel parlare del Romano Pontefice come “patriarca dell'Occidente” e della Chiesa latina come del “patriarcato d'Occidente”, è doveroso tener presente che nella potestà primaziale conferita da Cristo a Pietro e ai suoi successori non vi è luogo per “adequatae distinctiones” tra i poteri che gli sono propri come vescovo di Roma, arcivescovo e metropolita della provincia di Roma, primate d'Italia, patriarca d'Occidente. È perciò impossibile che la struttura della Chiesa latina sia uguale o analoga ad una “Ecclesia patriarchalis” orientale, nella quale (...) al patriarca viene data solo una potestà limitata “ad normam iuris” e non raramente condizionata dal “consensus” di un Sinodo di vescovi». I. ŽUŽEK, “Le «Ecclesiae sui iuris» nella Revisione del Diritto Canonico”, in IDEM, *Understanding the Eastern Code*, (Kanonika 8), Roma 1997, pp. 94-109 [qui, pp. 104-105] (originale in R. LATOURELLE (ed.), *Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, Assisi 1987, vol. II, p. 869-882). Come si sa, nel 2006 Benedetto XVI decise di cancellare dall'Annuario Pontificio il titolo di “Patriarca di Occidente” (cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Comunicato circa la soppressione del titolo “Patriarca di Occidente” nell'Annuario Pontificio, 22 marzo 2006*”, in www.olir.it); tuttavia, ritengo che si possa continuare a dire che il Papa, oltre al suo ministero universale, abbia anche il compito specifico di Capo della Chiesa latina, perché vi sono molti punti concreti che rivelano un suo ruolo di governo sulla Chiesa latina svolto in modo molto più stretto e diretto di quello che egli realizza riguardo le Chiese orientali. Tuttavia, ciò mostra, ancora una volta, la singolarità della Chiesa latina e del suo Capo. Infatti, John Faris afferma: «Under the present provisions of law, one must clearly state that the Latin Church as a patriarchal church cannot be placed into any of the categories delineated in the Eastern code. To place it under the category of patriarchal churches would be misleading. Therefore, at this time, the Latin Church is a Church *sui iuris* and *sui generis*». J. FARIS, “The Latin Church *sui iuris*”, in *The Jurist* 62 (2002), pp. 280-293 [qui p. 290].

³⁰ Cfr. P. VALDRINI, *L'aequalis dignitas des Églises d'Orient et d'Occident*, in A. AL-AHMAR – A. KHALIFÉ – D. LE TOURNEAU (eds.), *Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik 24-29 aprilis 1995*, Université Saint-Esprit de Kaslik, Kaslik (Libano) 1996, pp. 51-68. Anzi, come

Per finire, mi preme dire che c'è un brano della Nota esplicativa del 2011 che mi risulta confuso. Infatti, il suo §2 dice:

La Commissione di lavoro del Pontificio Consiglio ha avviato un approfondito studio sul tema in questione, verificando i contesti in cui i canoni del CCEO *usano il termine expresse a proposito* dei rapporti tra diverse Chiese *sui iuris* e cercando di far emergere se il Legislatore intendesse includere in tali situazioni anche la Chiesa latina³¹.

Come è evidente, non si trattava di esaminare nei canoni l'uso del termine *expresse*, bensì il termine *Chiesa sui iuris*. Quindi, in realtà questo brano della Nota dovrebbe dire: «... verificando i contesti in cui i canoni del CCEO *trattano* dei rapporti tra diverse Chiese *sui iuris* ...». Suppongo che questo cambiamento dell'ultimo momento fu fatto con l'intento di migliorare lo stile della Nota, ma ritengo che, purtroppo, esso ha reso più confuso il testo. In ogni caso, il nucleo principale della Nota rimane chiaro, cioè: nel contesto dei rapporti interecclesiali la Chiesa latina è inclusa nel termine “Chiesa *sui iuris*”.

si sa, nel progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* si nominava la Chiesa latina esplicitamente tra le altre Chiese *sui iuris*: «Can. 2 §2: *Variae Ecclesiae particulares in plures coniunguntur coetus organice constitutos, quorum quidem praecipui sunt Ecclesiae rituales sui iuris secundum ritum, disciplinam atque propriam, infra supremam Ecclesiae auctoritatem, hierarchicam ordinationem praesertim inter se distinctae, videlicet Ecclesia latina et variae Ecclesiae orientales aliaeque quae, suprema Ecclesiae auctoritate probante, constituuntur*» COETUS STUDIORUM DE LEGE ECCLESIAE FUNDAMENTALIS, “Postrema recognitio schematis”, in *Communicationes* 12 (1980), p. 31. Il corsivo è mio. Tuttavia ci furono sempre discussioni al riguardo; si veda quelle citate in P. GEFAELL, “Le Chiese sui iuris: Ecclesiofania o no?” in L. OKULIK (ed.), *Le Chiese sui iuris: Criteri di individuazione e delimitazione*, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia) 6-7 marzo 2004, Marcianum Press, Venezia sine data, pp. 7-26 [in concreto, p. 19, note nn° 56, 57 e 58]; G. GRIGORIȚĂ, *Il concetto di Ecclesia sui iuris: Un indagine storica, giuridica e canonica*, Roma 2007 [specialmente pp. 83-97].

³¹ Il corsivo è mio, per indicare il testo poco chiaro.